

Legge 20 dicembre 1961, n. 1345

Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

(Pubblicata nella G.U. 2 gennaio 1962, n. 1)

1. Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

2. Sezione speciale del collegio medico-legale.

Il parere previsto dall'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416¹, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa - sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità - da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonché di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro per la difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri².

3. Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

4. Elevazione dei limiti di somma.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli artt. 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

5. Delegazioni regionali.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti³ presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di «Delegazioni regionali della Corte dei conti».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste⁴.

6. Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti

¹ Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali

² Abrogato dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 913, riportata alla voce Ministero della difesa

³ Istituiti con D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 355,

⁴ Vedi, anche, l'art. 12, comma 5, Del. Corte dei conti 16 giugno 2000

per la Regione siciliana⁵ e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda⁶ e per la Regione Trentino-Alto Adige⁷.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

La Delegazione ha sede a Trento ed un ufficio distaccato a Bolzano.

7. Titolari e reggenti le Delegazioni regionali.

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'art. 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37.

8. Coordinamento del controllo.

I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

9. Personale di dattilografia.

È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

10. Ordinamento del personale di magistratura.

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

presidente;

presidente di Sezione e procuratore generale;

consiglieri e vice procuratori generali;

primi referendari;

referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte⁸.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo

⁵ Istituita con D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655

⁶ Prevista dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna ed istituita con D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 414. Vedi, ora, gli artt. 22-26, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, riportato alla voce Sardegna. Peraltro, l'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, ha abrogato i Capi III e IV del D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 417, sopra citato.

⁷ Istituita con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

⁸ Vedi, ora, la L. 13 ottobre 1969, n. 691

servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge⁹.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

11. Funzioni dei primi referendari e referendari.

I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

12. Nomine a referendario.

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

- a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
- b) i sostituti procuratori dello Stato;
- c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
- d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;
- e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo». I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente¹⁰.

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.

Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole «della regia università di Roma».

13. Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale.

⁹ Vedi, ora, la L. 13 ottobre 1969, n. 691

¹⁰ Comma così modificato prima dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229. Il presente comma era stato modificato anche dall'art. 3, D.L. 18 maggio 2001, n. 179, ma tale decreto è decaduto per decorrenza dei termini

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti¹¹.

14. Sezioni del Consiglio di Presidenza.

Per gli adempimenti previsti dal precedente art. 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

- a) del presidente della Corte, che la presiede;
- b) del procuratore generale;
- c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine del ruolo.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta:

- a) del presidente della Corte, che la presiede;
- b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;
- c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;
- d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;
- e) del primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo;
- f) del segretario generale, con funzioni di relatore.

Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

5. Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni.

I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguono in ordine di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

16. Carriera del personale di segreteria e di revisione.

La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

- Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;
- Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
- Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
- Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

¹¹ Vedi, ora, la L. 13 ottobre 1969, n. 691, riportata al n. A/XV

Segretario o revisore;
Segretario aggiunto o revisore aggiunto;
Vice segretario o vice revisore.

17. Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione.

Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

18. Istituzione della qualifica di archivista superiore.

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

19. Compensi per lavoro straordinario.

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.